ALLA SACRA REAL MAESTÀ

DI FERDINANDO II.

CLEMENTISSIMO PRINCIPE

E PADRE DE SUOI POPOLI

SULLA

GIUSTIZIA CIVILE

NEL SANNIO

IRPINO E PENTRICO

BREVI OSSERVAZIONI

FATTE NELLA QUALITA' DI PROCURATORE DEL RE

DA

BENEDETTO CANTALUPO

PROFESSORE DI DRITTO PUBBLICO, SOCIO DI VARIE ACCADEMIE,
AUTORE DI DIVERSE OPERE DI DRITTO.

AVELLINO

DALLA TIPOGRAFIA SANDULLI E GUERRIERO.

1839.

Il procuratore del Re pronunzierà un discorso sul modo onde sarà amministrata la giustizia civile .... noterà gli abusi ....

Art. 121 *del regol. giud.*

J. M. J.

AVVERTENZA

Le reiterate moltiplici inchieste per la pubblicazione del primo discorso e la laude che ottenne il secondo (a) facendo presagire rapido e facile lo spaccio delle copie hanno consigliato ordinarne 500 in carta *carrè* — E noi crediamo anco piccolo tal numero, essendo il lavoro utile, dacchè nel primo discorso vanno esposti gli elementi de' tre primi doveri dell' ordine de' legali civili e nel secondo i peculiari doveri di ognuna delle classi che lo formano.

(a) *Articolo tratto dal volume primo degli* ANNALI DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA.

» Della giustizia civile in contado di Molise nel 1836.

Facendosi il chiarissimo autore di questo discorso a render conto de' lavori eseguiti nel tribunale civile del contado di Molise durante l'anno 1836, fa osservare quai mali ed abusi siensi introdotti nell' amministrazione della giustizia civile: E a questo proposito prende a parlare de' notari, de' conciliatori, de' consigli di famiglia, de' registri dello stato civile, de' giudici di circondario, degli uscieri e de' patrocinatori; e nota in che alcuni peccarono e furono da riprendere, in che altri compierono il loro dovere, e son degni di lode - sono da noverare tra questi i patrocinatori, e ci è bello riportare poche parole che detta il sig: Cantalupo con molta nobiltà ed efficacia.

»» *Quale stimolo maggiore, egli dice, per l' uomo di onore che quello di udirsi lodare da chi è chiamato dalla legge a sorvegliarne le operazioni? Nè nel solo sentimento sta il vantaggio, la lode od il biasimo che legalmente contrassegna gli atti del patrocinatore, sono per lui sorgenti di buona o di cattiva fortuna: e ben la sua professione offre vasto campo di benemerenza: Dare la pace ad intere famiglie, dirigere i passi de' dubbiosi, sostenere le ragioni del debole, garantire i dritti degli oppressi, sono tali opere da meritare le benedizioni di Dio e degli uomini.*

»» *Ed intanto se in vece di adempiere ciò venisse impiegato lo ingegno che diè natura, e coltivò l' educazione, al maligno fine di prolungare litigî e di speculare sulle passioni de' litiganti, se si strappassero al proprio compagno i clienti non solo, ma le spese, i compensi ed i palmari, che alle fatiche di costui spettano; se si desse l' esempio della malafede, strascinando i propri creditori da una giuris-*

Prescelti tra degnissimi soggetti alcuni distinti signori (b) hanno graziosamente assunto l'incarico di curarne la stampa, lo smaltimento e l'introito per poi, tolte le piccole spese, versarne il valsente a sollievo de' poveri.

L'autore ha creduto fare ben poca cosa cedendo il lavoro e firmando per molte copie, e gl'indicati gentiluomini che careggiano la esecuzione del suo filantropico divisamento lo hanno imitato: questo esempio è stato imitato da altre ragguardevoli persone .... e vi potrebbe essere cuore che in considerazione dello straordinario rigore di questa iemale stagione non senta consolazione cooperandovi?

Di casa 2 feb. 1839.

L' Editore
R. Conti

---

dizione all' altra e coronando il miserabile litigio con atti peggiori; quale terribile messe non raccoglierebbe e di quale punibile responsabilità non graverebbe il pubblico ministero, non curante di scuoterlo, e di respingerlo sulla buona via? E questa responsabilità del pubblico ministero sarebbe tanto più compromissiva in quanto che gli atti de' patrocinatori non solo riguardano le fortune private, ma hanno grandissimo addentellato con le cause motrici del corso delle ricchezze. Un buon patrocinatore in questa provincia, non solo è il primo giudice del suo cliente, non solo può indurlo ad impiegare in proficue industrie il danaro e il tempo che vorrebbe profondere nelle liti, non solo può far ciò e quanto altro è dato di fare ad un patrocinatore presso collegi di altre provincie, ma egli appartiene alla sola classe che ha positiva influenza sulle opinioni de' Molisani, cosicchè, volendolo, potrebbe cooperare al gran fine di dirigere le costoro risorte verso quanto vi è di più conveniente alla prosperità della provincia. »»

Il signor Cantalupo si mostra in questo suo discorso severo, ma giusto censore, accorto, previdente e vigile magistrato: Dotto nell' antica e nella nuova legge, egli sa servirsene con molto giudizio, e sovente fa rispondere ai principî della giurisprudenza quelli della economia pubblica, nella quale si è da più tempo versato con non poco profitto della terra in cui amministra giustizia. Il suo linguaggio è pieno di verità e di franchezza, e noi vogliamo augurarci che in simili occasioni debba trovare sempre imitatori. » G. D. R.

(b) *Essi sono*: FRANCESCO VILLANI — CARLANTONIO SOLIMENE — FIORENTINO RICARELLI — DOMENICO-ANTONIO BALESTRIERI — CARLO LUONGO — GIOVANNI FILIDEI — RAFFAELE FILIDEI — DOMENICO TESTA — COSTANTINO CRISCUOLI — ANTONIO LANZILLO — RAFFAELE BOSCERO — PASQUALE DEL FRANCO — LUIGI TREVISANI — DOMENICO CAPUANO — NICOLA MONTUORI — ONOFRIO NATALE — VINCENZO IORIO — POMPILIO BARRA — DOMENICO PISCOPO — GIUSEPPE FESTA — DOMENICO AQUINO; GIOACCHINO ORTA; GIOVANNI SINISCALCHI, ANDREA CAPONE.

AGLI AMABILI

FRANCESCO, TITO, GIACINTO E CELESTINO CANTALUPO

QUESTA MEMORIA DE' PATERNI LAVORI

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

NEL PRINCIPATO ULTERIORE NEL 1838.

Vi potrebbe essere giustizia se il Magistrato
non usasse celerità, fermezza e colpo d'occhio?

A) PRELIMINARE

Dopo solertemente ponderata la prudenza che dettò a Seneca *bonus vir sine Deo nemo est*, e la contraria fidanza che persuase Cicerone *fortunam a Deo petendam, a se ipso sumendam esse sapientiam;* dopo calcolata la timidezza di Lucillo, *virtutem voluere Dii sudore parari; arduus est ad eam longusque per ardua tractus*, e la opposta alacrità del gran seguace di Catone, *non ut quibusdam visum est arduum in virtutes et asperum iter est: plano adeuntur*; - dopo considerato l'avviso di Orazio, *nam virtus medium est vitiorum et utrinque reductum*, e l'avversa massima di Pascal, *ce qui rend une vertu digne vraiment de louange c'est de posseder dans un même degré la vertù qui lui est opposée;* — dopo osservate le rinverdite speranze della scuola del Condorçet, ed il non mai estinto scoraggiamento della scuola del Petrarca; — e da ultimo dopo pesate nella esattissima bilancia dello studio e della sperienza le tante altre varie ed opposte opinioni versanti sulla essenza, origine e facilità o difficoltà di essere virtuosi; saremmo inescusabili noi, ai quali il decimonono secolo segna il cammino della vita, se, cre-

di essendo delle meditazioni delle genti che furono e de' fatti che le posero a crogiuolo, non ci fosse dato convincerci di rinvenirsi del pari fuori 'l cerchio delle umane condizioni e la positiva perfettibilità e la facilezza di raggiugnerla, sostenuta dalla schiera degli utopisti, e l'assoluta difettuosità e la impotenza di corrigerla predicata dalla schiera de' malinconici e da quella de' perduti; imperocchè è si bene dimostrata la limitazione della sfera delle morali attitudini, ma è pure dimostrato che i limiti non ne sono poi sì avvicinati che del buono non vi possa essere il migliore, e che non debba ritenersi per dovere e sacro dovere il percorrerne la latitudine, finchè non si giunga a toccare lo estremo confine.

Laonde abbenchè noi sentiamo grande opinione di coloro che nel volto anno ebbero facoltà di porre mano alla importante opera di ministrare giustizia civile in Principato Ulteriore, ed abbenchè, per quanto era a Noi, impetrammo ed ottenemmo a loro pro attestati non dubbî della superiore satisfazione, pure nel desio di trarre al meglio il bene, e di stimolare ad ulteriore progredimento, abbiamo divisato di fare materia del nostro dire talune osservazioni da noi credute all'utile del servizio ed allo universale, anzichè opportune, opportunissime.

E poichè non dalla cattedra, non dallo stallo accademico, bensì dalla bigoncia di officiale censore e per fine di censura chiama l'art. 121 del regolamento al disimpegno di questo nè molto facile nè sempre piacevole dovere, vi adempieremo, presentando le necessarie idee, non già adorne di quelle grazie e di que' prestigî proprî dell'arte che sta nel raccogliere il più bello del vero, ma in guisa semplice e franca, quale si addice a chi occupato quotidianamente in gravissime cure, non ha in mira che la sola verità, nè teme dirla.

B) FU CELERE NEL 1838 LA GIUSTIZIA CIVILE IN PRINCIPATO ULTERIORE?

Tutti sanno che il territorio di questa provincia della estensione di moggia 1219701, è popolato da 377999 individui, di cui metà vive di agricoltura, l'ottavo di pastorizia, il rimanente poi offre molti dedicati a mestieri e professioni, pochi ad arti, rari a manifatture, qualche centinaio al commercio.

Di coloro che addetti sono a professioni, non meno di 340 fanno da procuratori presso i giudicati regî; — 215 da Notai; — 34 da Cancellieri; — 34 da sostituti; — 200 da impiegati presso le diverse cancellerie, inclusa quella del tribunale; — 104 e più da Uscieri; – 130 da patrocinatori, – ed oltrepassa i 300 il numero collettivo de' supplenti, conciliatori e giudici.

Questa condizione sociale fa giugnere a ventiquattromila i rogiti notarili, ne' quali, come si sa, la volontà de' privati risolve ogni quistione, ed eleva le contestazioni delle quali conoscono coloro che tengono il civil magistrato, al numero di trentamila.

Sulla introitata massa delle cause del tribunale civile, il 1837 ne delegò al 1838 non più di 201, cifra lievissima paragonata a quella degli arretrati precedenti, — non ostante il 1839 sulle 2428 ch'erano a debito dell'anno che si censura, ne ha ricevuto solamente 145, cioè un quarto di meno, che sta espletandosi in questa prima quindicina di gennaio.

La stessa piacevole immegliante differenza osservasi nelle cause discusse da' giudici circondariali e negli affari definiti da' giudici conciliatori.

Nè questo risultamento si sarebbe al certo ottenuto se le quattordici centinaia di funzionarî ed officiali aventi attribuzioni giudiziarie civili, non avessero cooperato. La sola Cancelleria del tribunale segna sul re-

pertorio 6322 atti, — la cifra di quelli degli uscieri del collegio è di 12376, — quella de' patrocinatori è di diecimila circa.

Dati sono questi che addimostrano essersi dalla giustizia civile di Principato Ulteriore in fatto di celerità sulla via del progresso. — Che anzi è giunta all' estremo limite del possibile, e ciò nella stessa guisa che è stato sì elegantemente osservato per la giustizia penale; — giustizia che da' componenti del tribunale venne sorretta in un centinaio di giudizî tra criminali e speciali.

È la celerità uno de' grandi pregi ed insieme uno de' grandi doveri del legale; per essa la giustizia civile può ricondurre la calma nelle famiglie pria che si dissolva ogni vincolo di affetto; per essa può spegnere le ire pria che divengano criminose; per essa può ridonare la forza alla fede pubblica pria che la mini il cavillo; per essa può dare impulso alla circolazione del numerario; pria che la squilibri e ritardi la temenza di perdere e capitali ed interessi; per essa è assicurata ai campi contesi la diligente coltura che sola può fare il non turbato proprietario . . . . per essa, in breve, il fine di una delle branche delle leggi determinatrici, che sta nello equilibrio de' rapporti e delle risorte de' privati è pienamente ottenuto.

Ma cotesta virtù, ch' è tanto utile, tanto doverosa, tanto affaticante non può reggere da se sola. Abbisogna dell' appoggio del colpo d' occhio, e della fermezza. — Chi non sa che il colpo d' occhio legale è figlio del sapere e padre della verità? — Che la fermezza è figlia della coscienza e madre della rettitudine? — Che senza il congiungimento di questa maestosa qualità del cuore e di quel sublime attributo della mente, non giudizî, ma pregiudizî possono derivare dall' amministrazione della giustizia?

E però gareggiando le gerarchie giudiziarie civili in celerità, raggiunsero la meta?

A che lo essersi preparato, implorato, impartito, negli ucicî de' conciliatori circa sedicimila giudizî; a che lo essersi preparato, implorato, impartito ne' giudicati regî circa undicimila cause; a che l'essersi in tribunale preparato, implorato, impartito 418 giudizî in appello, 379 riunioni di contumacia e congedi, 534 pagamenti, 2 quistioni concernenti vitalizî, 55 per convalida e nullità di sequestro, 21 per risoluzioni e rescissioni di contratti, 103 per eredità, inclusevi quelle per nullità di testamenti e donazioni, 38 per revindica e rilascio di fondi, 37 per enfiteusi e devoluzioni; 15 per anticresi, 3 per nullità di arresti, 8 per opposizioni di terzo, 20 per rendiconto, 64 per incidenti di falso, 187 per incidenti di spropriazione, 5 per cessione di beni, 15 per opposizione a rendite ecclesiastiche, 3 per opposizioni a matrimonio, 6 per separazione di beni, 10 per contravvenzioni notariali? A che l'essersi implorato, preparato, impartito dalla procura regia 299 espedienti nello interesse dello stato civile, 138 espedienti nello interesse de' privati, 110 espedienti nello interesse ecclesiastico, 160 espedienti nello interesse notariale, 181 espedienti nello interesse delle conciliazioni ed altri 75 di diversa natura, se in tutti i casi occorsi, alla celerità non avessero servito di guida la fermezza ed il colpo d'occhio?

La celerità priva di questi due grandiosi solidi appoggi si dipinge alla nostra immaginazione sotto la forma di una volta di bellissimo marmo basata su frali sostegni, lorchè meno vi si pensa schiaccia quanti sotto di essa si rifuggono; o pure siccome un magnifico battello a vapore che nel tempestoso novembre percorre l'Adriatico senza bussola e senza timo-

ne ..... è una rovina de' litiganti: è un baratro in cui resta sommerso l'onore e la pace de' legali.

Procuratori, Patrocinatori, Avvocati, voi che in questa provincia preparaste i giudizî civili: — uscieri, voi che apriste e chiudeste con gl' importanti vostri atti il procedimento: — giudici conciliatori, circondariali, di collegio, voi che dichiaraste a chi spettava ragione, riconcentratevi .... anzi riconcentriamoci nelle nostre coscienze: gli atti nostri siccome sono improntati dalla virtù della celerità, portano ancora la indispensabile caratteristica delle altre due virtù? Nessuna gerarchia giudiziaria potendosi sottrarre dallo essere celere, ferma ed avveduta; e la differenza stando solo nella proporzione agl' incarichi affidatici, possiamo tutti dire: *lo intero fine della legge è stato ottenuto?*

C) LA GIUSTIZIA CIVILE IN PRINCIPATO ULTERIORE FU GUIDATA DA SICURO COLPO D'OCCHIO?

Riconcentriamoci, sì, riconcentriamoci nella nostra coscienza noi tutti che avemmo parte ne' sacri misteri della Temi civile di Principato Ulteriore, riconcentriamoci in essa prima che un giudice più terribile non ci chiami a rendiconto, e dimandiamo a noi medesimi: usammo del necessario colpo d'occhio? — E perchè sia esatto lo scrutinio e perchè non c' illuda falso amor di noi stessi, facciamo precedere questa dimanda da un' altra cioè: *in che sta il colpo d'occhio del legale?*

Il volgo crede che il chiaro vedere stia nell' abitudine di raffazzonare con alquanto di grazia delle sonore frasi o de' plauditi nomi o un gran novero delle tante migliaia di diverse e spesso opposte *sanzioni* o nel tutto insieme di queste idropetiche dottrine: — molti che si stimano eletti, sono convinti essere suf-

ficiente al grande uopo l'uso delle tisiche teorie apparate nelle odierne superficiali scuole di dritto e di procedura civile, o nella semestrile pratica appo qualche professore di grido; pochi, pur troppo pochi sono coloro che sanno starsi il colpo d'occhio nella felice facoltà di rapidamente e chiaramente scorgere da ogni lato il punto culminante della quistione, infra il caos che crea intorno al fatto la febbre spesso delirante del litigare, ed intorno al diritto la varietà e multiplicità delle leggi.

Questa felice facoltà non è l'opera della sola esperienza, non è l'opera del solo sapere, è il prodotto di ambedue questi risultamenti di sudate fatiche e nel foro ed in camera.

È d'uopo avere la conoscenza delle leggi non solo, ma della scienza legale per acquistare il necessario sapere; è d'uopo avere un esercizio diligente, continuato per possedere la debita sperienza. — Negli andati anni si credeva di supplire coll'arte alla scienza, con la pratica alla teorica; in oggi si ritiene la contraria massima. — Noi crediamo erronea e l'una e l'altra opinione: noi siamo convinti che per giungere a quel *tota lege perspecta*, che anco l'antichissima sapienza Romana richiedeva per *judicare vel respondere*, occorre abitudine al calcolo, prontezza d'ingegno; il che forma l'arte; conoscenza positiva dello insieme delle teorie che hanno rapporto alle leggi, il che forma la scienza, e prese insieme il necessario colpo d'occhio.

A rendere evidente questa nostra opinione, sarebbe opportuno addurre esempli tratti da quelle infra le sentenze del tribunale che sono più meditate, ma lo vieta il considerare che noi concludemmo in 922 delle 2224 emesse in quest'anno, dacchè facendo capitale delle motivazioni de' moltissimi giudizî uniformi alla nostra opinione sembrerebbe servire al nostro

amor proprio; ed al contrario argomentando per indicazione di assurdi sulle poche sentenze difformi, lederemmo quel sistema che regger debbe ogni ordinata magistratura, sistema di moderazione, che mentre esige da ogni P. M. di non intralasciare occasione perchè si curi la osservanza della legge, stabilisce poi che le severe riflessioni, i gravami alla suprema Corte di giustizia, e gli altri mezzi affidati allo zelo di Lui, non si pongano in opera, nè a quelli si abbia ricorso se non pe' casi nei quali, dopo reiterate discussioni, siasi esaurito il più nobile, il più gentile, il primogenito de' mezzi, l' argomentare.

E però, a dimostrare la necessità di quelle altissime condizioni, dando uno sguardo qua e là nel codice delle nostre leggi; chiederemo p. e. in grazia a chi è veracemente maestro di giurisprudenza: si potrebbe forsi *judicare vel respondere* in quistioni di diritto intorno alle successioni senza conoscere non solo le leggi che nelle varie epoche si sono all' uopo emanate, ma i principî politici delle diverse forme governative, da cui si sono partite le tante varianti? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* nel regno nostro in tali materie senza considerare che tendendo il codice Napoleonico a generalizzare le successioni intestate, le nullità erano di rigore ed incontravansi ad ogni piè sospinto, all' opposto delle attuali leggi che volendo afforzare lo amore delle proprietà e del casato, hanno di molto ristretto il novero delle nullità e careggiano le teorie degli equipollenti? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* sulle gravi quistioni fedecommessarie emergenti dal decreto de' 15 marzo 1807 e dal famoso art. 896 del codice imperiale, senza meditare che lo spirito della legge riguardando lo smembramento delle grandi masse feudali e la libera circolazione de' beni fondi, e non mai il danno della persona, doveva necessariamente

sciogliere il vincolo nello interesse di chi trovandosi in attuale godimento dell' usufrutto, non avrebbe potuto disporre della proprietà ? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* sulle tante regole intorno alla prescrizione, senz' aver prima approfondito le teorie preventrici dalle quali sono esse emanate ? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* in ordine a tali materie ed in ordine a quelle de' decadimenti e delle perenzioni senza primamente riflettere alla barriera di ferro interposta infra questi tre trovati legali, i quali hanno solamente di comune il porre modo ai litigî, onde abbiano un confine i palpiti, i dispendî e le rovine de' litiganti; senza poi ritenere che sono essi le pene delle omissioni, siccome le nullità sono le pene delle commissioni, e senza indi considerare che distinguonsi infra loro in quantochè se le nullità distruggono la vita legale di un atto o di un fatto, le decadenze fanno perdere il diritto ad avvalersi del fatto o dell' atto, le perenzioni fanno perdere il tempo necessario ad adempiere un determinato rito, le prescrizioni fanno perdere il diritto, benchè sostenuto da titoli o da fatti validi, e senza da ultimo concludere che nelle più strane ingiustizie si cadrebbe, non valutandosene i corollarî ? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* sui conflitti giurisdizionali e sulle competenze innanzi di chiaramente conoscere la natura e le attribuzioni de' grandi e piccoli rami governativi ? — Si potrebbe senza coteste nozioni porre un argine da un lato al cavillo, che non vuol mai credersi nella giurisdizione delle autorità, perchè non vuole mai adempiere agli obblighi contratti, e dall' altro lato alla poca attenzione, se non alla ignoranza che fa vacillare il potere nelle stesse mani alle quali è affidato ? - Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* nelle opposizioni de' reddenti della Chiesa e nelle altre quistioni relative al patrimonio sa-

cro, ove non si abbia profondamente meditata la NOMO-CANONICA, in mancanza di che si crederà facilmente che i titoli dimostranti la estensione territoriale civile sieno sufficienti a sostenere la divisione territoriale ecclesiastica, e di buona fede si confonderanno le decime personali con le prediali, e si riterrà per estinte queste che sono omai da riguardarsi come altrettante rendite di capitali inerenti ai fondi, e non le altre le quali abbenchè il precetto della chiesa, i varî Concilî, l'uso de' secoli, la pietà de' fedeli avevano elevate ad obbligazioni di primo ordine, pure vennero sostituite da congruo assegnamento: — e la confusione sarà tale da credere che i fatti occorrenti prima della emanazione e modificazione delle notissime leggi ammortizzanti per riscuotere la decima personale, valessero in oggi a supplire i titoli necessarî, a riscuotere le decime prediali? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* su i patti e la natura delle diverse compagnie industriali, senza avere approfonditi i principî di pubblica economia e le sapienti considerazioni che, allontanando dagli antichi precetti, dettarono nell' art. 1706 l. c. non esservi contratto di società al di sopra de' ducati 50, senza scrittura, e non essere intorno a' patti scritti da ammettersi nessuna prova testimoniale? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* ne' casi di espropriazione forzosa o di arresto personale, senza considerare che comunque fossero essi due mezzi tendenti a facilitare il credito privato, vi è però molta differenza infra loro, trattandosi nel primo caso di dare beni di cui è giusto che resti privato al più presto colui che già ne ottenne il valore, contraendo il debito; riguardando il secondo caso la libertà individuale che debbe essere estesamente tutelata, poichè il creditore prima di dare la somma già conosceva che l'obbligatario aveva de' doveri più gravi con la famiglia, con se stes-

so, con la società, doveri il cui adempimento rimane interrotto dalle spranghe del carcere? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* sulle regole intorno all' albinaggio senza la conoscenza de' trattati internazionali? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* ne' casi che han rapporto a' ligami di famiglia, senza compenetrarsi delle massime di prudenza, di morale e di *reciproca premura* su cui sono basati i canoni della patria potestà, del matrimonio e di quant' altro ha rapporto agl' individui? — Si potrebbe *judicare vel respondere* sulle sempre rinascenti quistioni possessoriali, senza ritenere ch' essendo massima di tutte le legislazioni lo impedire al privato il far uso dell' autorità, trovasi in essa lo scandaglio per approfondire quando hanno luogo le azioni possessorie, o reclami contro chi turba il *fatto* dell' altrui legale godimento; quali limiti le divida dalle petitorie, o revindiche di un *dritto* che da altri indoverosamente si gode; perchè introdotte queste, o ne' casi pe' quali solo queste competano, non è lecito avvalersi delle altre; donde nasce che provvidenze da accordarsi per le prime, riescano illegali per le altre; e perchè nè questa, nè quelle debbano andare confuse con la nunciazione di nuova opera, per lavori che si eseguono da un proprietario sul suo stabile in danno dell' altrui *dritto* o dell' altrui *fatto*? — Si potrebbe forsi *judicare vel respondere* senza perfettamente possedere la logica legale ne' casi pe' quali è d' uopo calcolare se realmente siavi corsa negligenza o imprudenza; — o pure se i fatti soli bastino a provare la volontà; — o pure se essi bastino a far le veci della volontà; — o pure se siano al di là della volontà; — o pure se siano effetto di una volontà coatta o illusa, o se siano effetto di una volontà che tendeva ad eludere; — sicchè possa conoscersi se concorrono gli elementi de' delitti o de' quasi-delitti, o

de' quasi-contratti o del dolo o della simulazione? — Si potrebbe *judicare vel respondere* in ordine alle prove delle obbligazioni o a quelle dello adempimento, senza cotesta logica legale, cui è dato di valutare quando e perchè occorre il titolo autentico o la privata scrittura o le copie de' titoli, o gli atti di ricognizione o di ratifica o altro elemento, come tacche a rincontro ec. esprimenti la volontà con segni permanenti e visibili; in quali casi il detto orale de' testimonî, la confessione della parte, il giuramento possono ritenersi per sufficienti; di quale natura siano le presunzioni, come dedurle, quando hanno la caratteristica della gravità, della precisione e della coincidenza? .... E così via discorrendo....

Ed in vero donde trasse Spanhein le sue riflessioni sulla costituzione di Antonino *de Statu hominum*, se non dal dritto delle genti? Ove mai Schilder attinse il suo argomentare sulle leggi dell' *Eurematicon* o delle cauzioni, se non dalla pubblica economia? — Che rese illustri le annotazioni di Rittershevess, se non la conoscenza profonda della storia?— Che fece celebre il commento del Panciroli, se non le sue viste finanziere? — .... E lo stesso può osservarsi a seconda della materia nelle prelezioni del Ferretti, nella indicazione degli errori de' pratici del Faver, nelle osservazioni sullo statuto di Parigi del Doumolin .... E per dir tutto ne' dieci volumi del Cujacio di quel sommo che dalla vile gelosia saturato di tutta l' amarezza del *nemo propheta in patria sua* rispose al fattogli rifiuto di erigere cattedra tra suoi concittadini, ricevendo dall' altissima sua mente la gloriosa missione d' insegnare al mondo intero!

Molti sperano poter supplire al colpo d' occhio legale ricorrendo alle autorità: — non potendo da se stessi penetrare la mente del legislatore, conoscere i principî e le condizioni che la determinarono, fanno

capitale de' comentarî e poichè le nostre leggi sono una modificazione delle Francesi, così de' Francesi si avvalgono a preferenza, senza riflettere che la parola modificazione implica novità, che la parola modificazione dimostra che il nostro legislatore non istimò applicabili, non istimò solide, non istimò efficaci le leggi Francesi per noi, e quindi avvalendosi di quegli scrittori vengono col fatto a rendere inutile il volere Sovrano — Condannevole errore che nasce dall' obbliare che un principio solo, una sola regola che si cangia nella gran catena delle massime governative influisce più o meno su tutte le altre, nella stessa maniera che se in due masse metalliche si mette in una oro, in altra argento, il valore cangia ne' prodotti che si avranno, ancorchè questi fossero simili nella forma — Infra le tante centinaia di prove che quotidianamente si presentano, presceglieremo quella che ne dà l' art. 646 delle nostre leggi di rito civile — Nel codice Napoleone era anche necessaria la procura speciale perchè l' usciere potesse procedere sugl' immobili, — presso noi il divieto di eseguirsi senza mandato della parte si limita ne' procedimenti contro le persone; nè la differenza sta in ciò solamente, imperocchè secondo lo spirito delle nostre leggi la frase *sarà necessaria*, toglie non all' atto di arresto il suo valore, ma addirittura all' usciere la facoltà di eseguirlo: — Presso i Francesi, se vuolsi prestar fede a Pigeau ed a Carrè, non è lo stesso.,..

Ed a proposito di queste due illustrazioni ed in prosieguo delle nostre idee, diremo che noi, anco noi, che apparteniamo alla recentissima scuola europea-legale, a quella scuola che ha per frase d' ordine: NON PIÙ COMENTARÎ, MA STORIA E FILOSOFIA DELLE LEGGI — a quella scuola alla quale si fanno un pregio di appartenere quanti sono uomini illustri del mondo incivilito e che conta già quanti magistra-

ti, avvocati e legali non vogliono dar conto a' Dio di tradita giustizia, anco noi abbiamo voluto seriamente studiare le opere del Pothier, che servirono di modello ed ausilio al consiglio di stato imperiale, il corso di dritto commerciale del Pardessus, le annotazioni al dritto civile del Toullier con la continuazione del Duranton, i saggi del Maguin sulla minorità e la tutela, quelli del Garnier sulle azioni, quelli del Chardon sul dolo, quelli di Pailliet sopra i codici, quelli di Troplong sulle ipoteche, sulle prescrizioni, sulle vendite, quelli di le Comte, ed i tanti altri ch'è quì inopportuno ricordare; e se noi fossimo nati francesi e fossimo in Francia nello stesso posto in cui siamo, certamente con compiacenza voteremmo i nostri ringraziamenti a coteste alte capacità che si sono occupate a facilitare a' poco intelligenti o a' poco studiosi la mente del legislatore francese, ma noi siamo Siculi-napoletani, NOI ABBIAMO LEGGI NOSTRE, siccome opportunamente ricordava in una circolare ministeriale il Marchese Tommasï, colui sul rapporto del quale Re Ferdinando I. sanzionò il nostro codice; e pertanto noi ci giudicheremmo indegni di essere tra' magistrati del Regno, se per secondare una moda buona solo per covrire le miserie di chi non sa, dovessimo piegare il nostro convincimento, la nostra coscienza, il nostro avviso innanzi a quelle straniere opinioni. — Che se mai per disavventura non si fosse al caso di poter interpetrare da se, non vi sono anco presso di noi illustri scrittori? — Non abbiamo forse le importanti conscienziose opere del Tortora, del Prisco, dell' Agresti, del Parrilli, del Cafaro, del Roberti, del Francia, del Vaselli e di tanti altri benemeriti? .... Non abbiamo pure gl' ingegnosi fanali inalzati dal Patroni, dal Vacca nel santo fine d'impedire che gli affari naufragassero infra le ondate legislative del bullettino e della colle-

zione ? .... Perchè rinegare il nostro? .... Perchè non avvalersi di quanto la patria carità ci consiglia valutare ? ....

D) LA GIUSTIZIA CIVILE IN PRINCIPATO ULTERIORE FU AMMINISTRATA CON LA NECESSARIA FERMEZZA ?

Tre sono gli scogli contro cui la umana giustizia suole infrangersi, in onta della celerità e del colpo d' occhio ; la venalità, la deferenza ai potenti, e la smania di far mostra di se.

Tre sono i desiderî favorevoli alla umana giustizia : meritare da Dio, religione ; meritare dagli uomini, onore ; meritare dal governo, zelo.

La educazione e le circostanze de' legali decidono se guidata in porto da questi desiderî o rotta contro quegli scogli debba essere la giustizia.

La fermezza sta appunto nello evitare questi, nel farsi guidare da quelli. Ad ispirarla nel cuore de' loro legali, i Romani avevano precettato: *non spectandum est quid Romae factum est, quam quid fieri debeat*, sicchè que' che consideravansi i padroni del mondo, que' che ritenevano la loro capitale per regina dello Universo, non mancarono d' ordinare che Roma non fosse tolta a modello trattandosi di giustizia : *non spectandum est !* .... Questo solo precetto basta ad elevare al sommo la prudenza Romana !

Ne' magistrati collegiali e negli avvocati di grido le condizioni sono tali che bisognerebbe aver sortita un' anima assai abietta per potere giudicare o consigliare volontariamente ingiustizie. — L' onore, lo zelo, la religione sono quasi direi *un interesse positivo* per costoro : purtuttavolta quanti pericoli non bisogna superare ! Quantevolte la più utile delle virtù coadiutrici del servizio dello Stato, la emulazione, non degenera nella più vile delle private passioni, la

gelosia! — Quantevolte il veleno arsenicale di questa, insensibilmente, invisibilmente anco nel cuore e nella mente di coloro che seppero resistere alle seduzioni del favore, a quelle delle ricchezze, a quelle della bellezza non s' insinua, simulando ora zelo di benemeritare dal governo, ora l' onore di essere acclamato dal pubblico, e fa emettere opinioni che strappando dalla celestiale sede della benemerenza, gitta nel baratro de' maleficienti?

Nè questo terribile risultato debbe causar sorpresa, imperocchè non solo la santità della camera del consiglio, delle sale degli avvocati, ma anco quella delle celle de' più rigidi claustrali .... e la stessa regione degli Angeli andò pria della creazione degli uomini contaminata dagli effetti di quell' onnipotente veleno! ....

Giustizia! — santissimo attributo di Dio: — giustizia! — primo bisogno delle umane società, deh! rischiara tu coloro che sono tuoi principali ministri in guisa da salvarsi da questo abisso coverto ordinariamente da fiori!

Questo evitato, la fermezza de' magistrati collegiali e degli avvocati di prim' ordine diviene un fatto che non ha bisogno di prove: non è così della posizione degli altri gradi gerarchici inferiori: — la tenuità de' soldi o de' proventi, rende la strada del dovere così stretta, così scabrosa, che senza il doppio muro della vigilanza e della disciplina fa cadere in precipizî.

È già nota al sapientissimo Ministro che questa per se stessa pericolosa situazione è aumentata le mille volte per coloro che vivono solamente per effetto della tariffa, ed è ridotta in taluni officî a tale che omai non vi è cuore ben formato, nè mente calcolatrice che non auguri di veder sorgere quel bel dì nel quale sia posto in opera un qualche mezzo che

mentre non diminuisca allo Stato la necessaria sovvenzione del registro e bollo, non aggravi la tesoreria generale, metta in massa le risorte che attualmente i funzionarî ritraggono in ogni provincia dalla tariffa, e sommettendole a delle leggi di proporzione abiliti ciascuno degl' interessati a trarre una sicura sussistenza, e sottragga uomini pubblici dal vivere con quelle immediate somministrazioni de' privati, che rendevano sì incerta, sì difficile, sì dispendiosa la giustizia nel vieto sistema.

Noi poi a cotesti voti, vi abbiamo aggiunti i nostri fervidissimi, benchè deboli, tratti dalla nostra sperienza di quattordici anni di magistratura collegiale, esperienza che costantemente ci ha dimostrato e ci dimostra ancora che se degli uscieri o de' patrocinatori si abbiettano fino al punto di strappare ai proprî compagni la occasione della fatica esibendosi per poche grana là ove la tariffa accorda ducati, ed invilendo così il proprio ministero e gittando sè e gli altri nella più affligente miseria, ciò è appunto dacchè il solo mezzo a sussistere sta nel ritrarre dagli atti la mercede: — ci ha pure costantemente indicato che se de' cancellieri o degl' impiegati di cancelleria o degli altri patrocinatori sono caduti nello eccesso contrario, tanto che delle volte senza neanco curarsi del vile rifugio di sforzare gli articoli della legge, hanno estorto, ciò nasce, meno qualche caso di divorante avidità, dal bisogno di provvedere alla sussistenza spesso di numerose famiglie.

Nello stato in che si è, per attenuare possibilmente il male, non vi sono altri rimedî, che gl' indicati, cioè: la vigilanza e la disciplina, i quali per effetto di opportunissime disposizioni trovansi gradatamente, proporzionatamente affidati alle diverse gerarchie, sino a quella de' conciliatori e de' loro cancellieri.

La vigilanza e la disciplina possono sostenere il dovere contro il bisogno, nella lotta terribile tra questo Anteo e quell' Ercole, sicchè ne riesca trionfante; — la vigilanza e la disciplina possono soccorrere in guisa alla idea del giuramento, che trovasi ogni qualunque funzionario di aver prestato, da risvegliarne la energica potenza, tutte le volte che la miseria vuol distruggerla; — la vigilanza e la disciplina ricordando il male maggiore che si può provocare con lo sconvenevole agire, aumentano il coraggio a resistere; — la vigilanza e la disciplina ad incoraggiamento degli altri possono ancora indicare i nomi di quegli uomini, anzi ci si permetta una parola che può sembrare figlia di caldo sentire, ma ch' è prodotto di fredda meditazione, ci si permetta dire di quegli angioli, che sapendo resistere a' lamenti di una famiglia seppero conservarsi in tutto il contegno della onoratezza! — Spettacolo ammirevole, spettacolo degno della benedizione di Dio e della società: — Spettacolo dato da molti naturali di questa classica terra e da te segnatamente, nobile giovanetto alunno, che non avendo altro premio a' tuoi sudori che pochi carlini, sapesti respingere i ducati a te offerti da vilissimo intrigo, in un momento che poche grana avevi per nutrirti con la tua famiglia!

Ora se tanto possono questi due mezzi, sonosi adoperati così energicamente in Principato Ulteriore da produrre i necessarî risultati? .... Anco alla coscienza di chi ne aveva il dovere, affidiamo la risoluzione di questo problema .... In questo esame vegga ogni legale degli ordini inferiori quello che gli spetta di fare per evitarne i rigori, per ottenerne i vantaggi; veggano i legali degli ordini superiori quello ch' è da farsi per agevolar loro un tanto fine.

Nè questo solo esame abbandoniamo alla coscienza di coloro che hanno dritto a giudicare ed a diri-

gere ; ma pur quello che li metta al chiaro se nel loro operato ed il colpo d' occhio e la celerità, ed anco ~~puro~~ la religione, l' onore e lo zelo, che sono i tre elementi della fermezza, li abbiano sempre consigliati....

Si esaminino, e si esaminino scrupolosamente, perocchè attendiamo moltissimo da questo spediente.

E) CONCLUSIONE

Abbiamo creduto sconvenevole alla dignità del nostro pubblico ministero evocare a forza di blandizie l'altrui amor proprio, e ciò in onta che ce ne avrebbe offerta graziosa opportunità la sveltezza dello ingegno, la vivacità del carattere e le altre qualità della più parte de' legali della provincia — Avremmo creduto ledere il nostro personale carattere usando con più forza della sferza del rimprovero, in onta della sbrigliata inesperienza e della insaziabile avidità di piccol numero. — Convinti siccome siamo che nel guidare e non nello irritare, nè nello adulare le passioni sta la vera politica del magistrato, e che per guidare il mezzo più proprio infra gente educata è la persuasione, ci siamo indirizzati ed affidati alle coscienze, sia cennando di slancio l' operato, sia presentando le nostre osservazioni quasi diremmo in uno specchio, sicchè ciascuno dell' ordine possa nel silenzio del suo gabinetto rammentare gli elementi della triplice virtù, la celerità, la fermezza ed il colpo d' occhio, e ponderare senza illusione, senza misteri, senza scusa in quale condizione trovasi e quanto gli resta a percorrere .... Vi può essere elogio più puro, più confortante, o biasimo più doloroso di quello che dal fondo del proprio animo risulta dopo aver calcolato il fatto al chiaro della verità?

Temendo impertanto che la strettezza del tempo

o la tenuità delle forze avessero impedito di bene eseguirlo, noi diamo in supplemento allo specchio congegnato uno specchio lucidissimo evidente sensibile nel corso di una illustre vita, spenta nello spento anno, corso di cui non poca parte passò sotto lo sguardo della illustre Irpinia; corso che offre all' attenzione del legale anelante d' immegliarsi esempi opportuni; il corso della vita del già Presidente della Gran Corte Civile, nella cui giurisdizione siamo.

Nè rimuova dal toglierla a modello che una mano quasi direi sagrilega osò nello stesso santuario della giustizia minacciarlo; imperocchè di strane e crudeli e qualche volta umilianti vicende suol formarsi quella epoca da crisalide, quello inevitabile tirocinio che trasporta dalle condizioni nobili ed ordinarie della virtù alle sublimi e straordinarie dell' eroismo; di quell' eroismo che stando nel gradino più alto delle attitudini possibili, ed irradiato essendo da un aureola d' ineffabile vivissima luce, invoglia salirvi quante sono anime formate dalla Provvidenza ne' momenti di maggior amore per la specie umana.

Legali tutti della Irpinia, *nous qui aimons vôtres avantages et non pas vôtres louanges*, compiètiamo il dovere di censura voluto dall' art. 121 del regolamento dicendo; dimenticate pure se vi aggrada ogni nostra osservazione, purchè vi ricordiate incessantemente che a quella meta ardua e gloriosa invitano la voce del Re che tanto amiamo, quella del vantaggio della giustizia, quella del bene universale, voci potenti, voci solenni, voci benefiche che debbono destare in ogni cuore generosa ardente premura .... E però progrediamo .... progrediamo senza posa, senza pace, finchè non si raggiunga! (c)

(c) Nel dì 8 del 1839 venne pronunziato questo discorso innanzi al tribunale di Avellino intervenendo i primi funzionarî della Provincia e scelto numerosissimo uditorio.

DELLA

GIUSTIZIA CIVILE

IN CONTADO DI MOLISE NEL 1836

» C' est sur tout dans les juridictions
» de premier ressort que l' observa-
» tion des faits est plus sûre. »

Des mercuriales judiciaires.

A) Comunque formato da rozze e quasi cadenti mura, è questo il santuario della giustizia civile di Contado di Molise; e noi dovremmo poco sentire il primo de' doveri predominanti il cuore de' funzionarî, quel coraggio civico che non concorre meno del coraggio militare alla gloria della Corona ed alla prosperità de' regnicoli, se dal posto di verità in cui ci troviamo, cercassimo contornare o pingere i fatti in guisa da mascherare la fisonomia degli affari giuridici, che sono sotto la nostra vigilanza.

L' art. 121 del regolamento per l' ordine giudiziario è di una sperimentata utilità; e non avverrà certamente, che chiamati da esso a dire il vero ed assuefatti ad esporlo si manchi oggi per noi al nostro dovere ed alla nostra abitudine. — Ed in questa occasione è valutabile maggiormente dacchè ha per fine il rendiconto de' lavori eseguiti nel 1836, — anno memorabile ne' fasti del Regno, — anno che lascia tracce profonde di quella eterna provvidenza che mesce il bene al male, sicchè l' uno l' altro corregga — anno, che nella sua aurora donava l' alto bene di un Erede al trono fon-

dato da Ruggiero, rialzato da Carlo III, e faceva il grave male di colpire santissimi affetti, — anno, che declinando spalancava immenso sepolcro, ove spinti da crudele flagello precipitavano a migliaja i già ricchi pugliesi e gl' industri festevoli napoletani, e mitigava il danno mercè la intrepidezza ed il generoso amore di Colui, che, come Tito nell' appestata Roma, si mostrava più padre che Sovrano, più curante dell' altrui vita che della propria, — anno che volto, può qualificarsi di grande sperimento.

B) Impertanto il vero obbietto di questo nostro dire, rifulgerà dello ingenito suo lume, se, fra le molte massime, che si traggono dalla pubblica economia, ricorderemo:

a) essere principale motivo della povertà o della ricchezza pubblica la maggiore o minore circolazione de' prodotti naturali ed industriali;

b) essere la circolazione di questi prodotti in ragione diretta del convincimento degl' individui di potere fruire di quello che loro spetta;

c) e però la possibilità dell' amministrazione civile e della giustizia punitrice ad aumentare il corso delle ricchezze, l' una *facilitando* e *promovendo* le opportune condizioni, l' altra *eliminando* le nocive;

d) quindi, ancora, la esclusiva attitudine della giustizia civile a mettere in esecuzione quella norma che col *determinare* e *rassodare* i dritti e con lo indicare i metodi per farli valere, inspiri ad ogni situazione sociale la fidanza, che il legittimo impiego delle proprie *risorte* tendenti o alla produzione o alla distribuzione o alla consumazione delle ricchezze, sia un impiego a proprio conto.

La norma fermatrice e rassodatrice di cotesti dritti si ha, nelle due Sicilie, per le leggi civili, per le commerciali, per le notariali, e per quelle di procedura .... Ma coloro che nel 1836 avevano il do-

vere di metterla in azione in questa provincia si investivano del suo spirito, ed il facevano prevalere?

C) E cominciando dalla classe de' Notai: si sono essi elevati alla importanza del loro ministero? Se si guardassero i registri criminali, si dovrebbe non solo dubitarne, ma farsi la dolorosa idea che molti di loro tradirono i propri e gli altrui interessi. La falsità de' Notai scotendo da' cardini la certanza che i contraenti hanno de' loro dritti è il primo degli ostacoli alla circolazione specialmente de' capitali; di que' capitali che sono come il sangue di ogni industria.

Ora la commissione di sì grave misfatto ha bisogno di precedenti, e questi stanno:

a) o nella cattiva proposta degli eligibili;

b) o nella poca vigilanza su la condotta posteriore alla nomina.

A rimediare questi inconvenienti chiamavamo in maggio nel nostro uficio i componenti della Camera notariale, ch' è la immediata vigilatrice e la prima esaminatrice del merito de' candidati e degli esercenti; e con apposito parlare (d) ricordavamo i loro doveri e gli abusi prevalsi.

(d) *Discorso del 29 maggio 1836 diretto a' Componenti della camera notariale della Provincia* — Signori — Voi siete in quella bella ed onorevole carriera per la quale lo scrittore del Manuale de' Notai ricorda » essere sicuro premio al» la probità, ed alla istruzione, il suffragio della pubblica » opinione, una vistosa e scelta clientela, un mezzo così di » assicurare un' agiata esistenza, trasmettere a' figliuoli un pa» trimonio arricchito per lo meno della gemma più preziosa » dell' uomo che sente virtù, dell' ottimo nome cioè, e del» la universale riputazione ».

Ma vi è dippiù: non solo siete in sì utile e dignitosa situazione, ma il Regio volere vi ha elevati ad essere componenti di quella camera, la quale in forza dell' art. 104 della legge del 23 novembre 1819 esercitar deve la più scrupolosa

Con piacere ci è dato annunziare che da quel tempo i lavori offrono piuttosto elementi di elogio, e confidiamo che si progredisca al meglio, sicchè non vi sia bisogno di chiedere dal tribunale misure di ri-

---

vigilanza, a fine di prevenire e conciliare le controversie tra i Notai, e tra i Notai e le parti; — mantenere la disciplina; — rapportare alle autorità competenti ne' casi che esigono pene afflittive, sospensioni, o multe.

Vi è dippiù ancora: tra le importanti attribuzioni sta la più desiderevole per chi ama di prevenire che i torti degl' individui macchino in certa guisa lo intero ceto. — Il paragrafo 8 del citato articolo dà la facoltà di ammonire per le mancanze, alle quali la legge non abbia comminato multa.

Sì, tali poteri sono dati ai componenti di una Camera Notariale, ma vennero essi conosciuti ed esercitati? Signori, chiamati Noi ad essere l'Agente del ministero pubblico presso questo tribunale civile non abbiamo voluto segnare i primi nostri passi con dimande di rigore. Abbiamo voluto che voi conosceste i nostri sentimenti, e siamo certi che le nostre voci lasceranno un eco ne' vostri cuori — Ne veniamo, signori, e ben vi è noto, dal seno di questa gran Corte criminale: — risuonano ancora nelle nostre orecchie i nomi di que' sciagurati, che gemono in carcere sotto il peso delle accuse di falsità. Sarebbero giunti a tali termini se la camera avesse a tempo ammonito, e censurato? — Supponiamo una mal intesa pietà, ma essa deve cessare, dappoichè la morale de' Notai in questa Provincia dev' essere riformata, mercè lo scrupoloso adempimento de' vostri doveri. — Lo esige la vostra coscienza, lo reclama la umanità a pro de' numerosissimi analfabeti, che nelle loro contrattazioni affidano i loro diritti al beneplacito de' Notai.

Impertanto è necessario che la Camera, in occasione della visita de' protocolli non si versi solamente a conoscere delle formalità estrinseche degli atti che vi si contengono, ma ponga tutta l'attenzione nello esaminare la regolarità delle disposizioni e contrattazioni, alle quali riferiscono; sicchè possa giudicare se sieno uniformi alle leggi, se urtino colla sana morale, se risveglino sospetti sulla rettitudine de' Notai stipulanti. Deve con eguale ponderazione osservare se la redazione degli atti sia fatta in modo da menare dubbi sulla volontà delle par-

gore. Non appena si otterrà che le occupazioni della Camera diventino frequenti ed accurate, quanto il bisogno esige, lo intero ceto risentirà i vantaggi del ponderato ordinamento del 23 novembre 1819.

E ci sia lecito al proposito sperare che in ogni anno si seguano con zelo le norme fissate dalla mi-

---

ti, e da compromettere i loro interessi. E quando scorga delle mancanze, e vegga che esse si riproducono dopo l'ammonizione, debb' essere sollecita a provocare contro gl' indocili le multe stabilite dalla legge.

Ora questo importante ufficio sarà sempre trascurato fintanto che voi non facciate sacrifizî per adempierlo. Per facilitarlo è necessario che le sessioni della Camera sieno frequenti, poichè quando sarete riuniti il lavoro riuscirà meno penoso e più esatto.

Conosciamo che taluni di voi non dimorando in questo Capo-luogo incontra difficoltà a conferirvisi spesso; ma sappiamo pure che la distanza è tale da riuscire piacevole anzichè incomodo il piccolo viaggio. — Il dispendio tenuissimo che potrà produrre troverà largo compenso non solo nella soddisfazione che voi medesimi sentirete corrispondendo con esattezza alla fiducia in voi riposta; ma anche nel dividervi alla fine dell' anno un maggiore prodotto delle vostre fatiche, mentre in oggi questo prodotto sembra scarso, appunto perchè male si esegue la censura sui Notai, e sugli atti loro.

Quanto poi dovremmo raccomandarvi la scrupolosità, e la esattezza in occasione degli esami degli aspiranti al Notariato! Voi sicuramente avrete udita la voce, mendace speriamo, ma pur troppo surta, che de' soggetti non abbastanza istruiti, non invano tentino intrudersi nel ceto. Dicevamo di sperare che la voce surta fosse mendace, e lo ripetiamo in onta di vedere tra le altre omissioni negletta la scelta de' quesiti pe' concorsi od esami.

Signori, non dimenticate giammai la importanza del vostro ministero. Esso tende a vigilare perchè sieno veri chiari, validi gli atti notariali; quegli atti che per usare le efficaci frasi dello scrittore dianzi citato, sono destinati a contenere i titoli più sacri e rispettabili delle famiglie, le convenzioni cioè, le transazioni, i testamenti, le donazioni ec., e però sono essenzialmente legati al ben essere individuale.

nisteriale del 19 gennajo 1833, — norme prescritte dall' Uomo di Stato, che fra gli altri benefici fatti allo Universale ed all' Ordine della magistratura ha diretto e portato la statistica ad un grado di verità e di perfezione superiore al grado occupato dalla stessa statistica francese, — norme che versano su le cifre indicanti que' movimenti delle proprietà de' capitali e de' dritti che si effettuiscono per atti notarili.

Se il desio del bene pubblico non c' induce in errore, a noi pare che ne sarebbe una delle conseguenze la facilità di rilevare quale sia la natura de' contratti che più prevalga, quale sia il Notaro più adito, o quale meno; sicchè mentre il primo dato servirebbe ad alte vedute legislative, il secondo fisserebbe la quantità di opinione che ogni Notaro gode effettivamente nel pubblico, e manodurrebbe alla scelta de' componenti della Camera.

Ad ogni modo si è procurato supplire con altri dati nel proporre il nuovo Presidente e due de' componenti. — Oltre tale disimpegno il tribunale ha proclamato aperti i concorsi per tredici piazze di Notari, ha dichiarato cinque individui idonei ad occuparle, ha proposto la traslazione di tre, ed ha rinnovato la nomina di un solo.

D) Altra classe non meno importante dei Notari è quella de' Conciliatori, specialmente in Contado di Molise, ove le proprietà sono sminuzzate. La provvidenza del Governo ha disposto che i Procuratori del Re informassero sulla confirma di quelli che vengono rieletti. — Queste informazioni si sono date la prima volta nel novembre passato. Nella categoria degli specchietti che all' uopo abbiamo creduto di formare si notano a colpo d' occhio da quali elementi sia tratto il parére, se da riservati riscontri de' Giudici locali, se da ricorsi verificati, o pure da' registri penali. — Nulla si è da noi omesso perchè

le sole persone idonee e probe rimanessero in carica . . . ma ne' piccoli paesi sono numerose e non lievi le difficoltà per avere *eligibili* forniti di tali due essenziali requisiti.

La vigilanza su questa classe è tutta a responsabilità del Pubblico Ministero. Da ciò l'adempito dovere di conoscere che vi sono molti Conciliatori meritevoli di lode, dacchè p. e, sopra 300 affari ne conciliavano 284, e ve ne sono altri che obbliavano perfettamente essere i loro poteri del tutto paterni, ed i loro obblighi diretti principalmente alla cessazione de' piccoli litigi. . . . . E stesse in questo solo la colpa! — Eglino abusavano della facoltà di ordinare sequestri conservatori poco o niente curanti di annientare così i mezzi d'intiere famiglie contadinesche . . . . Laonde non è da esprimersi quanto abbiamo dovuto affliggerci, ed inutilmente, udendo infelici giornalieri, spesso venuti da non vicini paesi, ed accompagnati dal numeroso treno di loro famiglie, reclamare contro evidenti ingiustizie ed invocare un rimedio!

Ma qual poteva essere, se il principale motivo della istituzione sta appunto nello impedire che la spesa della lite superasse la materia litigiosa, e se a rendere tale motivo più efficace viene disposto da ordini superiori di trattarsi sollecitamente la quistione di competenza, affinchè al risparmio della spesa si aggiunga anche quello più prezioso del tempo? .... Qual poteva essere se questo unico rimedio della competenza tendente a sottrarre da' Conciliatori cause non dipendenti dalla loro giurisdizione dava luogo a 136 deliberazioni, delle quali venti dichiaravano ammessibile la eccezione, dimostrando con tale sproporzione che non solo lo intrigo, ma anche il cavillo è sceso ne' recinti patriarcali, ove l'uomo di cuore, piucchè l'uomo della legge deve giudicare?

5

E) Fra le istituzioni civili una ve ne ha, mancante e del potere, comunque limitato dei Conciliatori, e delle attribuzioni, comunque volontarie de' Notari, e che non ostante riguarda grandi e piccoli interessi, vistosi capitali e povere fortune; intendiamo dire dei Consigli di famiglia, il cui legale e necessario *preavviso* suole rischiarare il tribunale nello adempimento di umanissimo officio, la tutela degl' incapaci!

In onta però della importanza di tale istituzione chi crederebbe che presso una popolazione di 300,000, e più individui, quanto è la Molisana, siensi tenuti da' consigli di famiglia non oltre le 35 sessioni, quante ne sono cadute sotto lo esame del tribunale, e che questo piccolo numero sia stato sufficiente a garentire se non altro i principali interessi de' numerosi orfani, ai quali la vita faticosa ed aspra che quivi da' più si è costretto di menare, toglie i genitori? . . .

Noi certamente nol credemmo, ed una nostra circolare diretta a' Giudici circondariali è scritta al fine di ottenere esatta nota degl' incapaci, degli assenti, e di coloro che sono incaricati a tutelarne o amministrarne i dritti. Questa nota servirà per porre al caso così i Giudici come noi di spiegare benefica vigilanza. (e)

(e) *Campobasso — dicembre 1836 — Circolare a' Signori Giudici de' Circondari della Provincia* — Signori — Come esercitare quella vigilanza sì nobile, sì delicata, e tanto importante che le attuali leggi civili impongono praticarsi da' Procuratori del Re sull' amministrazione e tutela de' beni, e de' dritti degli assenti e degl' incapaci, senza una lista distinta che ne formi il sostrato?

L' art. 120 delle ll. cc., nonchè gli art. 121 a 147 delle medesime danno le regole occorrenti per provvedere e vegliare a prò degli assenti: gli art. 311 a 438 delle stesse leggi determinano i modi per provvedere e vegliare a prò degli in-

F) La sorgente delle ricchezze, potendo essere non solo opera della propria industria, ma benanche conseguenza de' rapporti di parentela, fa nascere la necessità di stabilire la evidenza dello stato

---

capaci: io invito le SS. LL. a profondamente meditarli, ed a diligentemente promuoverne, per quanto è in loro la esecuzione.

Ricordo ancora che tra i molti mezzi che offrono all' uopo le nostre istituzioni vi è il disposto dell' art. 9 del Decreto del 29 ottobre 1808, obbligante gli uffiziali dello stato civile a far subito conoscere alle SS. LL. la morte delle persone che lasciano eredi minori. Conseguentemente Elleno per quello che riguarda il tratto avvenire richiameranno i Sindaci alla osservanza di tale disposizione, nonchè imporranno loro di raccogliere le necessarie notizie pe' casi di assenza e d' interdizione ed intanto per quanto concerne il passato metteranno in opera ogni diligenza nel formare una nota nella quale indicheranno:

1) Cognomi, nomi, patria, età, e condizione degl' incapaci, cioè de' minori, ed interdetti, nonchè degli assenti:

2) Se sieno provvisti di tutori o curatori o amministratori:

3) Se costoro adempiano a' loro doveri, giusta la legge.

Nel caso in cui troveranno de' minori, o degl' interdetti sprovveduti di tutori, o di curatori; oppure de' beni di assenti privi di amministrazione, Elleno procederanno ne' casi degli incapaci alla convocazione de' consigli di famiglia, e ne' casi di assenza inviteranno gl' interessati ad uniformarsi alla legge.

Nello stesso modo si comporteranno ove i tutori, gli amministratori ed i curatori eletti fossero inabili, o infedeli.

Signori — In fra le occupazioni della importante carica ch' Elleno sostengono, ve ne sono talune che meritano tutto lo impegno di un onesto e coscienzioso funzionario. Ora tra queste annoverasi quella di vegliare sugl' interessi degl' incapaci e degli assenti; dappoichè, adempita essendo, quante benedizioni non richiamano sul Sovrano che si degna tenere in carica funzionarî, i quali lo fanno caratterizzare come il padre della gran famiglia di coloro che o privi in tenera età di genitori, o pure lontani in modo da non dare notizia di loro, o pure posti fuori della società per una dovuta soddisfazione alla società medesima, meritano la universale sollecitudine!

civile. Non pertanto, la visita da noi eseguita su i registri delle 142 Comuni della provincia per gli anni 1833, 1834, e 1835, ci ha fatto scovrire quelle varie moltiplici contravvenzioni, che formeranno il sostrato a' giudizi di multa che abbiamo iniziati. A fronte degli inconvenienti esistenti, e su' quali a suo tempo, e specificatamente, avremo il dovere d'intrattenere il Tribunale, non è grande la cifra de' 16 casi di rettificazione, e de' 35 atti di notorietà, che presentavansi nel 1836 (f).

(f) *Campobasso 28 dicembre 1836 — Circolare a' Signori giudici de' Circondarî della Provincia* — Signori — In continuazione della mia circolare del 14 cadente mese sono chiamato a ricordare agli uffiziali dello stato civile i motivi pei quali la legge ha stabiliti i registri e le regole che vi hanno relazione.

Mi auguro che tra que' funzionarî non vi sia chi non conosca che ogni potere ed ogni dritto deriva dalla legge, e che per conservarli vi sieno delle formole, tendenti nientemeno a provare la validità del possedimento di quel dritto, o di quel potere.

I dritti di parentela e la patria potestà che tanto influiscono sul ben essere delle famiglie, e sullo stato degl' individui, dipendono assolutamente dalla legalità degli atti e dei contratti che li costituiscono; imperocchè donde trarre la pruova che p. e. sia avvenuto il contratto matrimoniale ne' modi prescritti dalla legge? Come conoscere se il tale individuo sia figlio legittimo, o pure se sia in altro modo ligato a quel tal altro, la cui successione va ad aprirsi? Come dimostrare l'essere nato in regno, e conseguentemente nella situazione di godere i dritti di nazionalità? Con quale documento un padre che volesse ridurre alla morale il figlio traviato, o che volesse ottenerne mezzi di sussistenza, può rendere valevole la sua dimanda innanzi al Presidente civile nel primo caso, ed al tribunale nel secondo?

In queste ed in altre innumerevoli condizioni chi mai ignora che sullo estratto dei registri dello stato civile è basata la efficacia della istanza?

Quindi è ch'io debbo essere sicuro che nessuno uffiziale

G) In un lavoro parziale, che presenteremo alla Commessione di censura, abbiamo notato quali sentenze de' giudici circondariali sono state in appello modificate o riformate, e quali meritano elogio. Egli è su queste basi che si esige principalmente la vigilanza gerarchica, e queste basi formano una delle garantie di que' funzionarî, e dei loro amministrati.

---

dello stato civile della provincia avvi, il quale non iscorga a colpo d'occhio che ove questi estratti sieno ricavati da registri privi de' caratteri essenziali, di necessità ne derivi il grave male che possa mettersene in dubbio la veracità, e quindi il dritto che su di esso poggia.

La legge ha sancito il modo di togliere questo dubbio, ma quanta cura e quale dispendio per le parti pria di ottenere le rettifiche degli errori e delle omissioni che lo provocarono? Ed inoltre si è sempre nella possibilità di offrire gli elementi necessarî perchè da' tribunali si disponga l'occorrente? .... Certamente che ove gli uffiziali dello stato civile si prendano la pazienza di considerare le conseguenze delle loro contravvenzioni, non possono non rimanerne profondamente scossi, osservando in quanti modi può restarne compromessa la loro coscienza ed il loro onore.

Nè in questa sola compromissione, che pure tocca maggiormente l'uomo religioso ed il cittadino, sta il danno che da' loro errori, e dalle loro mancanze riportano: la legge è rigorosa, ed unisce a tal fine gli sforzi della giustizia penale a quella della civile.

La giustizia penale nell'art. 244 ll. pp. trova il dovere di punirne le contravenzioni col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un'ammenda non maggiore di ducati 50.

Ma questo è il minimo che minaccia, poichè fa salve le altre pene stabilite ne' casi, ne' quali sieno per ragione dell'ufizio autori o complici di falsità; ch'è quanto dire, gli articoli della sezione I. del capitolo II. col terribile corredo de' ferri e della reclusione, sono anche applicabili!

E la giustizia civile, ne' casi ove non vi fu quel dolo che dà luogo a' rigori ed alla giurisdizione delle sanzioni penali, fulmina coll'art. 52 la multa di duc. 25 pe' seguenti fatti, cioè:

a) per mancanza della indicazione dell'anno, del giorno,

I) Poche sono state le ricuse iniziate : — per una solamente nasceva divergenza di opinioni : — da una banda la equità faceva considerare che, volendosi ammettere per motivo di ricusa la querela criminale fatta dal litigante contra il Giudice, non vi sarebbe Magistrato, che non dovesse temere il doppio insulto e di essere querelato e di essere ricusato ; — e dal-

---

e dell' ora in cui si adempie ad un atto dello stato civile, o pure per mancanza del nome, cognome, età, professione, e domicilio di coloro che in essi sono nominati :

b) per inserimento di annotazioni, o indicazioni non dichiarate da' comparenti :

c) per mancanza di procura speciale ed autentica ne' casi, ne' quali le parti interessate non sono tenute a comparire personalmente :

d) per mancanza della qualità de' testimoni richiesti dall' art. 39 :

e) per mancanza della lettura alle parti, o a' loro procuratori, ed a' testimoni dello atto, o per mancanza della menzione di questa formalità :

f) per mancanza della firma delle parti, o per mancanza della indicazione della causa che ha impedito alle medesime di sottoscrivere :

g) per mancanza della tenuta de' registri in doppio:

i) per mancanza delle postille delle firme ed approvazione delle parti stesse intervenute nell' atto :

l) per mancanza della cifra del Presidente, o di un Giudice delegato:

m) per le abbreviature, e per le date apposte in cifre numeriche :

n) per mancanza degli atti di chiusura ne' registri:

o) per mancanza della cifra delle parti producenti, o dell' uffiziale dello stato civile alle procure, ed alle altre carte.

Nè qui si arresta la serie delle previdenze delle leggi nostre Nell' articolo 170 non solo si eleva la somma di ducati venticinque a ducati 60, ma vi si unisce il carcere per un tempo non minore di mesi sei pe' casi che negli atti di solenne promessa di matrimonio si mancasse di esprimere il consenso del padre o della madre o quello dell' avo paterno, o quello della famiglia secondo le diverse circostanze.

l' altra parte si menomava questa considerazione, facendo osservare che non si è mai abbastanza scrupolosi per salvare il Magistrato da qualunque sospetto; e che un Angiolo solamente potrebbe esserne esente allorchè fosse costretto a giudicare chi recentemente lo avesse querelato: — si aggiungeva inoltre che la opinione pubblica, e la legge, essendo solite di gareggiare contra la viltà delle calunnie, formavano un baluardo assai più insuperabile di quello di rigettare un motivo d'altronde previsto testualmente dall' articolo 147 p. c. che annoverando il giudizio criminale, e non il giudicato ha inteso indicare gli atti tutti dalla querela, che inizia il giudizio, alla decisione, che n' è il compimento. Abbiamo fatto parola di tale difformità affin di dedurne ch' è ben fortunata questa provincia, avendo trentatre giudici di circondario di tanto valore ed onoratezza che un solo, e per un sol caso, ha dato luogo a discutere seriamente sulla ricusa contra di lui avanzata: — le altre po-

---

Non fo parola de' danni ed interessi, perchè essi formano il corollario necessario di ogni condanna. — Nè fo motto delle disposizioni per lo seppellimento de' cadaveri dopo le ore 24, dacchè io suppongo che omai dopo le diverse circolari da me scritte non vi sia cuore per feroce che si voglia immaginare, il quale non si uniformi al disposto della legge, per evitare di sotterrare vivo uno sventurato ch' è sotto la influenza d' una morte apparente.

Caldamente inculco alle SS. LL. di far presenti questi miei ricordi ai Sindaci e Cancellieri de' comuni racchiusi nella giurisdione de' rispettivi Circondarî, aggiungendo tutto ciò che lo zelo saprà suggerire, perchè que' funzionarî si convincano che questa mia Circolare è non solo diretta a garentire i titoli più cari agl' individui ed alle famiglie, ma tocca da vicino la sicurezza, la coscienza l' onore, e lo interesse di quanti hanno il dovere di ben custodire e di ben formare i registri dello stato civile. — Chi è che non si scoterebbe alla chiamata di voci così varie e tutte solenni?

che ricuse venivano uniformemente dichiarate vaghe ed insussistenti.

Quando i giudici di circondario rendono sicura la giustizia con la loro imparzialità, ognuno si accerta de' proprî dritti, ed inclina volentieri alle contrattazioni: — quindi in mille guise i capitali si diramano, le fatiche s' impiegano, gli stabili si utilizzano.

L) E questa benefica sicurezza si conferma ed aumenta, quando i tribunali sanno meritare la stessa fidanza. La usura, che sa pur troppo nascondersi all'ombra de' mutui e delle anticresi, ed anche delle vendite, è la prima a restarne colpita; perciocchè il miglior mezzo di diminuire le pretensioni ed i pretesti degli usurai sta nel farli certi che otterranno, se non il *numerario*, il valore che vollero per cautelarlo. E questo mezzo influisce ancora su quegli altri, che troppo onesti, per pretendere forti interessi, e troppo timidi, per avventurare le loro somme, si ostinano a tenerle nascoste negli scrigni. Le manofatture trovano più facilmente intraprenditori, poichè si ha la certezza che quelli i quali ne smerciano o ne consumano i prodotti, ove mancassero alla scadenza, vi sarebbero astretti dalla giustizia.

Ora tali ed altri vantaggi mercè i vostri sforzi, Colleghi, otterrà Molise. I vostri lavori, SPERIAMO, distruggeranno ogni maniera di sofismi, di mala fede, e d' impuntualità, e rialzeranno il credito de' particolari, sicchè non avremo ulteriormente lo scandalo di osservare che mentre si contraggono mutui o anticresi, si cumulano a' capitali ed anticipatamente sommansi le spese del giudizio, che può probabilmente non farsi, e che intanto si valuta per lungo e dispendioso; — non avremo il dolore di notare che nel momento della consegna del danaro, si effettuisca la espropriazione del fondo, che ne deve

formare la cautela, stabilendosi i famosi patti di vendita e di ricompra, che formano l'apice della più smodata avidità. . . . .

Egli è ben vero che nel 1836 i vostri sforzi, atti a ridurre al corrente gli affari de' più affollati tribunali, non hanno potuto sbrigare che 300 affari in Camera di Consiglio (g) e circa mille cause, — ma di

---

(g) Nella Camera di Consiglio i seguenti affari soglionsi trattare:

a) Apprezzo de' fondi per patrimonî sacri
b) omologazione di patrimonî sacri
c) omologazione di patrimonî notariali
d) apertura di concorsi per carica di notaro
e) reintegra di notai
f) concorsi, o esami pel notariato
g) proposte de' componenti la camera
g) traslocazione de' notai
h) delegazione de' giudici del collegio per visita dell'archivio notariale
i) competenze, ricuse e scuse de' conciliatori
k) omologazione di atti di notorietà per nascita
l) rettifiche di atti dello stato civile
m) prova di morte di ascendenti o di coniugi
n) omologazione di consigli di famiglia per nomina di tutori e curatori
o) alienazioni di doti in contanti per causa di alimenti, o per estrarre il marito dal carcere
p) intestazione di rendite sul gran libro per minori o corpi morali
q) autorizzazione a patrocinare presso il tribunale
r) autorizzazione di periti che dimandano di essere ascritti nell'albo sistente in Cancelleria
s) omologazione per permuta di fondi o per contratti censuali nello interesse de' minori o de' corpi morali
t) omologazione delle transazione, de' mutui, delle vendite od ipoteche anco nell'interesse de' minori o de' corpi morali.

queste mille cause moltissime offrivano ardue questioni di dritto o intralciatissimi fatti, e più di due terzi si decidevano nel secondo semestre — Noi nel no-

---

u) adozioni
v) destinazione di curatori ad eredità giacenti od a fondi abbandonati
x) destinazione de' curatori ai condannati
y) ricusa de' giudici circondariali
z) autorizzazione delle donne maritate a stare in giudizio, nel caso di rifiuto del marito
aa) destinazione di uscieri in esecuzione di sentenze pronunziate da altri tribunali
bb) radiazioni d'ipoteche legali per doti e tutele
cc) autorizzazione per impiego di somme dotali
dd) autorizzazione per la stipula degli atti necessarî alla ricezione delle doti
ee) autorizzazione a riscuotere dal banco somme appartenenti ai minori
ff) dimande d'interdizione
gg) reimpiego di somme appartenenti ai corpi morali
hh) autorizzazione a prendere inscrizione in virtù di contratti stipulati all'estero
ii) misure disciplinari contro i funzionarî indicati nell'articolo 974 del regolamento
kk) oggetti diversi relativi all'ordine, al servizio interno ed all'interesse comune dell'intero tribunale, nonchè affari rimessi al suo esame da S. E. il Ministro di giustizia
ll) restituzione di antiche cauzioni date dai cancellieri, notarî e patrocinatori

In altri tempi era più esteso il novero degli affari, ma profittandosi, dietro nostre conclusioni, della limpidissima luce, che sulle materie spargeva l'Eccellentissimo cav. Parisio nel tempo che ff. da P. M. presso la Suprema Corte di giustizia, si tenevano presenti i principî da questo vero giureconsulto indicati PER DISTINGUERE I LIMITI della giurisdizione contenziosa dalla volontaria ed onoraria, e si chiariva essere da discutersi in forma pubblica molte categorie che altra volta si credevano potersi decidere inteso solo il postulante ed il P. M. — Importante distinzione che previene le gravi conseguenze del giudizio di opposizione de' terzi ...!

stro pubblico discorso del 7 luglio (h) esponevamo le condizioni che da gennajo a giugno impedivano di porre un termine all' arretrato, ereditato dall'anno precedente. — Inoltre sono anche note ed al pubblico ed al Governo le circostanze, che sopravvenivano da luglio a dicembre.

(h) *Poche verità ricordate nel dì 7 luglio 1836, giorno nel quale il Tribunale di Molise ebbe rinnovati interamente i votanti.*

Signori! Abbenchè il nostro stato di salute — dopo crocificente malattia, effetto di questo crudele clima — sia tuttora vacillante così, da non permetterci neanche breve discorso; pure nel momento in cui questo rispettabile Collegio è interamente rinnovato, sentiamo il dovere di ricordare *poche*, ma *importanti* verità, specialmente dirette allo immegliamento di quel ceto che dev' essere tanto a cuore di ogni Ministero pubblico, il ceto de' patrocinatori.

Permettete, Signor Presidente, che ad un tale dovere si adempia da noi nella migliore guisa che ci sarà possibile: permettetecelo, poichè lo esige il buon andamento dell' amministrazione della giustizia civile di questa Provincia.

E primamente chi è della Provincia che non abbia conosciuto Coloro che già formavano questo Tribunale? Basta dire ch' Eglino ottennero o promozioni, o miglioramento di residenza dalla Clemezza di un Sovrano che non lascia mai di premiare i benemeriti. Non ostante, a combattere gli sforzi di quei Magistrati sursero gravi malattie, che attaccando or la salute di un Componente, or quella di un altro, fecero di 50 udienze tenerne la metà, ed anco in modo abbreviato.

Tali triste condizioni hanno prodotto l' arretrato di 400 a 500 cause. Fortunatamente a porre rimedio al male la saggezza Sovrana ha donati Magistrati floridi di gioventù e pieni di buon volere. Eglino già divorano, nella loro abitudine a molti lavori, il tempo necessario per fare sparire tale arretrato, ma spetta ai Patrocinatori il secondarli. Questa classe conta molte illustri capacità, le quali però non sono sempre prese a modello. Da qui deriva che spesso le azioni, e le eccezioni, formanti la base del procedimento, non sono bene stabilite, anzi vengono confuse. Da qui la poca cura

Nè crediamo esservi Molisano, al quale non sia chiaro che le straordinarie varietà atmosferiche del-1836 aggiunte alla naturale costituzione di questo clima sieno state la causa per cui la salute di diversi

---

nello istruire i processi. Tanto abuso conviene che cessi dovendosi adoperare ogni possibile, perchè non nasca la necessità di preparatorie e d' interlocutorie, di questa specie di sentenze, che se per lo passato fu così spesso riprodotta, per l' avvenire debbe essere quasi direi obbliata; poichè prolunga allo infinito i giudizi, e rovina i litiganti.

Signori Patrocinatori! Noi ci onoriamo di essere venuti dal vostro ceto, e possiamo assicurarvi di conoscerne ed i bisogni ed i mezzi per soddisfarli. Nel vostro interesse v' impegniamo a non comparire alla sbarra se non vestiti di toga, e ciò, sia per evitare serie ammonizioni, sia perchè è quella la divisa che vi distingue dalla moltitudine. V' insinuiamo ancora ad assistere sempre di persona nel giorno in cui avete cause, onde in seguito del rapporto del Giudice delegato possiate brevemente enunciare i principali motivi su cui poggiano le ragioni de' vostri clienti: quello assumere l' un per l' altro, ed al momento la lettura delle conclusioni può ledere i dritti di coloro, che con tanta fiducia vi prescelsero a loro difensori. Vi consigliamo inoltre, e non vel consigliamo senza gravi motivi, desistere dal fare dimande sottoscritte da molti: allorchè si hanno reclami a presentare, o grazie a chiedere, faccia ciascuno per sè: le molte firme strappate spesso, *per non dir altro*, alla compiacenza de' compagni, ed in nome di male inteso spirito di ceto distruggono il valore delle istanze, mentre una dimanda ben fondata firmata dal Patrocinatore, o dalla parte, non può non essere esaudita da un governo, il quale per principio impartisce la più scrupolosa giustizia. Il vero spirito di ceto dovrebbe, nelle vostre circostanze, consistere nel prevenire che taluni tra voi si degradino accattando cause; dovrebbe consistere nello impedire quelle transazioni che pur troppo fanno lo scandolo dei buoni; dovrebbe consistere, ed ho detto tutto, nel richiamare sin l' ultimo de' vostri a comportarsi con quella dignità che ha tanto contraddistinto l' antico foro di Molise. — Sia lode a quei patrocinatori, che i primi si aspersero della onorata polvere di questo Tribunale! erano essi dignitosi; e tale loro contegno unito all' assidua ed operosa cura per la difesa de' loro clienti e combinata con altre circostanze li fece meritamente ricchi. — Al contrario tra i novelli nominati provvisoriamente, e

Magistrati fortemente soffriva, talchè il tribunale non solamente restava privo dell' opera di uno o più de' suoi componenti, ma doveva supplire quasi in ogni dì per lo intero corso dell' anno alla pubblica discussione delle cause criminali. — Crediamo pure non esservi Molisano al quale non sia chiaro che il residuo di 300 cause, che scorgesi sul ruolo e ch' è stralcio del vecchio arretrato, senza il menzionato spiacevole fran-

---

che possono essere cassati dallo albo, nell' atto stesso che si notano giovani e svelti ingegni, cara speranza e del ceto, e delle loro famiglie e della provincia, contansi pur troppo di quelli, che sventuratamente e con dolore di tutti, distinguonsi per le già indicate mancanze, le quali commettono, mossi dalla credenza che il difendere sia un mestiere, e non una professione, e che a guisa di giornalieri sia loro lecito strappare un pane qualunque, ed in qualunque modo dal ministero, la cui nobiltà sconoscono. — È per loro causa che si è avuto il rammarico di osservare che anco il Consiglio provinciale ha inoltrato suppliche a piè del Trono a fine di ottenere una Camera di disciplina.

Giova il tirare denso velo su di altri inconvenienti, siccome pure è da tacersi sul conto di que' vili che spacciano influenza. — Per costoro non abbiamo parole, ma fatti: essi sono da riguardarsi come uomini più pericolosi de' ladroni da strada; imperocchè questi tolgono la borsa, ... e forse la vita, ma non l' onore come fanno quegli altri, che, nulla curando essere la opinione il più prezioso capitale del funzionario pubblico, studiano solo di profittare delle più lievi apparenze per trarre vantaggio dall' altrui credulità. — Da Giudice istruttore, or compie la seconda olimpiade, non solo li processammo senza averne minimo riguardo, ma facendo eccezione al sistema, li sottoponemmo a mandato di deposito: da Procuratore del Re non mancheremo di porre in opera i mezzi che a dovizia sono forniti dalla legge, per farli radere dallo albo. — Laonde, replichiamo, è da tacersi su gli spacciatori d' influenza: *al vero*, *all' onesto*, *al giusto è dato di dirsi influente.*

Chiunque ha studiato il codice di procedura, ed il regolamento, conosce che avremmo *potuto*, anzi avremmo *dovuto* di ognuna dell' esposte verità fare oggetto di dimande parzia-

gente spariva; poichè basta conoscere la prima delle regole di proporzione per dedurne che se in meno della metà delle 140 Udienze prescritte dal regolamento si sono disbrigate mille cause, ove la remora di quello incidente non sorgeva, se ne sarebbero fatte duemila, numero oltrepassante di molto la cifra degli affari trattati negli anni antecedenti ... a qualunque epoca dell' attuale ordinamento si voglia salire.

Nè, o Colleghi, nasce da vana lusinga il presentire che sparirà lo arretrato prima assai delle ferie di primavera, perocchè otto decimi e più delle cause da voi trattate decidevansi definitivamente, e quindi si toglievano per sempre dal ruolo, e si distruggeva dalla radice quel cattivo germoglio, che le faceva rinascere. — Niun dubbio che sentenziavasi anche da voi preparatoriamente in 64 cause, ed interlocutoriamente in 100; ma nessuna di tali sentenze risultava dal falso calcolo di mandare ad altro tempo la intera risoluzione del giudizio, a discapito della propria coscienza e degl' interessi de' litiganti. — Laonde, ancorchè tutte venissero esaminate da' più rigidi censori, sarebbero trovate figlie della necessità legale.

M) A rendere vieppiù fondata la speranza, sopraggiunge altro motivo, quello nascente dal notabi-

---

li, che avrebbero dato luogo a disposizioni dispiacevoli. Invece assumendo a nostra risponsabilità lo adoperare il solo mezzo della persuasione, abbiamo cercato appellarci ai sentimenti, abbiamo voluto citare gl' interessati innanzi alle loro coscienze, sicuri che questo giorno consolato dal piacere di vedere Molise onorata da nuovi Magistrati civili, sia un giorno da segnalarsi tra i più avventurosi, come quello, nel quale incomincerà la efficace cooperazione dei buoni, a richiamare sul retto sentiero i traviati.

Possa il genio di questa buona provincia secondare il divisamento, e sia a noi dato nel secondo giorno del 1837, congratularci col Tribunale per lo esaurimento delle cause, e coi patrocinatori pel loro ripristinamento nello antico lustro!

le miglioramento introdotto nelle difese. — Se i Patrocinatori serberanno il contegno, che dal 7 luglio in poi ci davano la opportunità di notare, allora sì che diremo essere il loro ceto ritornato al pristino lustro, e noi, che abbiamo avuto il dispiacere di fare diverse osservazioni sul conto di taluni di loro, avremo l' anelata consolazione di altamente encomiare tutti....

Quale stimolo maggiore per l' uomo di onore che quello di udirsi lodare da chi è chiamato dalla legge a sorvegliarne le operazioni? — Nè nel solo intimo sentimento stà il vantaggio: la lode ed il biasmo, che legalmente contrassegna gli atti del Patrocinatore, sono per lui sorgenti di buona o di cattiva fortuna: e ben la sua professione offre vasto campo di benemerenza. Dare la pace ad intere famiglie; dirigere i passi de' dubbiosi, sostenere le ragioni del debole, garantire i dritti degli oppressi, sono tali opere da meritare le benedizioni di Dio e degli uomini. — Ed intanto se invece di adempiersi a ciò, venisse impiegato lo ingegno che diè natura, e coltivò la educazione, al maligno fine di prolungare litigî e di speculare sulle passioni de' litiganti; se si strappassero al proprio compagno i clienti non solo, ma le spese, i compensi ed i palmarî, che alle fatiche di costui spettano; se si desse lo esempio della malafede, strascinando i propri creditori da una giurisdizione all' altra, e coronando il miserabile litigio con atti peggiori, quale terribile messe Egli ne raccoglierebbe, e di quale responsabitità non graverebbe il Pubblico Ministero, non curante di scuoterlo e di respingerlo sulla buona via? — E questa responsabilità del Pubblico Ministero sarebbe tanto più compromissiva in quanto che gli atti de' Patrocinatori non solo riguardano le fortune private, ma hanno grandissimo addentellato con le cause motrici del corso delle ricchezze. — Un buon Patrocinatore in questa Provincia,

non solo è il primo giudice del suo cliente, non solo può indurlo ad impiegare in proficue industrie il danaro ed il tempo, che vorrebbe profondere nelle liti, non solo può far ciò e quanto altro è dato di fare ad un Patrocinatore presso Collegi di altre Province, ma egli appartiene alla sola classe che ha positiva influenza sulla opinione de' Molisani; cosicchè, volendolo, potrebbe cooperare al gran fine di dirigere i costoro mezzi verso quanto vi è di più conveniente alla prosperità del Contado.

N) Non basta che la legge sia solida ed applicabile, che il Magistrato sia sollecito e giusto, che il Patrocinatore sia ottimo. A rendere efficaci in determinate circostanze tali qualità occorre il concorso del ministero degli uscieri: — punibili abusi si erano introdotti in questo ceto, e segnatamente quello di eseguire le intimazioni per mezzo d' incaricati spesso analfabeti e sempre intrusi. Volendo noi adoprare il mezzo della persuasione in sulle prime ci siamo attenuti a' soli avvertimenti, *e ciò nel modo stesso che si è solito di praticare da noi in tutt' i casi sottoposti alla nostra vigilanza,* (1); ma essi persisten-

(1) *Discorso diretto nel 4 giugno 1836 agli uscieri del tribunale civile* — Signori! Essendo voi tutti vecchi uffiziali ministeriali, non ignorate che una parte gelosa ed importante de' poteri de' collegi giudiziari è a voi affidata; Le attribuzioni sì delicate ed importanti che tanto la legge organica sullo ordinamento giudiziario, quanto il Real Decreto del 17 agosto 1819 vi concedono, qual grado di decenza d' istruzione non esigono esse mai dalla vostra classe per conciliare il rispetto dovuto a voi stessi, ed al collegio, dal quale dipendete?

Vogliamo augurarci che per raggiungere sì bella e desiderata posizione, e per dissipare le sinistre ombre, che qualche volta possono forse derivare dall' essere voi ricaduti in quelle stesse mancanze, per le quali foste altra volta chiamati a giudizio disciplinare, è necessario che ciascun di voi si astenga da qualunque procedere, che non essendo esattamente uniforme

li, di grazia, ci si darà taccia di rigorosi se chiederemo dalla vostra giustizia quelle misure alle quali, ognora provvida, la legge diè sanzione ...?

Riepilogando intanto le idee rapidamente esposte, ben è tempo di porvi fine concludendo, essere del massimo vantaggio sociale che il ceto de' Notari, la classe de' Conciliatori, i Consigli di famiglia, i Giudici circondariali, il Tribunale, i Patrocinatori, ed anche gli Uscieri, sieno convinti che dal disimpegno de' doveri annessi ai loro incarichi dipende rispettivamente la tranquillità dei contraenti, il

---

alla legge, presenti anco l'apparenza dell' abuso, e produce così il vostro degradamento.

Quindi, in fra l' altro abbiamo il dovere rammemorare che il vostro ministero dev'essere esercitato personalmente tanto nel luogo di questa residenza, quanto fuori. Saremo scrupolosi nel sostenere le disposizioni date per verificare in quali casi si faccia altrimenti. — Niuno però deve allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso o la intelligenza del Presidente, e senza lasciarne notizia nella Cancelleria; poichè saremmo addolorati se dovessimo contro i manchevoli provocare le pene stabilite dagli art 13 e 14 del citato Real Decreto.

Inoltre dobbiamo avvertirvi esserci noto che mentre *apparentemente* temete le severe misure per gli eccessi di tassa; in *realtà* poi siete caduti in un inconveniente di diversa natura, e che non manca di produrre gravi conseguenze. — Si è da voi ridotto a sì basso prezzo i dritti fissati dalla tariffa, che non è meraviglia se vi riesce quasi impossibile portarvi ne'luoghi ove dovreste di persona attitare, e se il maggior numero di voi meni una vita stentata ed infelice. Non vi è alcuna legge, è vero che impedisca di esiger meno dello stabilito, ma portare tant' oltre questa affettata generosità —, la quale risulta dalla colpevole gara surta tra voi per strapparvi a vicenda gli affari —, è tal fatto, che merita l' attenzione di chi è chiamato a vigilare la vostra condotta. Speriamo che da oggi innanzi valutiate più voi stessi, e concordi riscuotiate que' dritti indeminuti che la legge vi accorda. — Cesseranno allora col fatto le esigenze degl' indiscreti; e così ritornerete ad occupare nella scala sociale quel grado, che per voi ha fissato la legge.

termine delle piccole liti, gl' interessi degl' incapaci, lo stato civile delle persone, i dritti civili di ognuno; e tuttociò non solo, ma buona parte della prosperità pubblica .... La incivilita Italia annoverossi la prima fra le Nazioni ricche, perchè la prima conobbe il valore della influenza, che ha la giustizia civile sulla circolazione delle ricchezze; la potente Inghilterra convinta anch' essa, benchè più tardi, di questa preziosa verità, supplisce con ottima Magistratura a' difetti delle moltiplici e confuse sanzioni civili. Ora noi tutti uomini della legge, che siamo Italiani, noi che viviamo in un regno che se non ha un esteso commercio, possiede in vece il più fertile suolo della più bella regione europea; noi che siamo regolati da una legislazione ordinata e chiara, patiremo che per mancanza di quella sicurezza che dipende dalla CELERE e MATURA spedizione degli affari civili, la buona e morigerata Provincia di Molise non goda gli effetti di tanti vantaggi? — L' anno 1836 non è certamente un anno che presenta de' grandi risultamenti giuridici: e noi tradiremmo quel vero, di cui siamo adoratori, se non ci affrettassimo ad essere tra' primi a dichiararlo . . . . E' anno di preparazione, e quasi saremmo indotti a chiamarlo anno di magge si: sia il 1837 l' anno del ricolto !

Riprendiamo adunque, signori colleghi, con lieto cuore le appena interrotte fatiche, e sappiasi dal pubblico che ogni nostro sforzo impiegheremo finchè l' esito non abbia corrisposto al sacro volere del Re, alla espettazione degli amministrati, ed allo ardente desio che ci anima. (k).

(k) Nel dì 8 del 1837 venne pronunziato questo discorso innanzi al tribunale civile di Campobasso. — L' udienza era abbellita da' più notabili della Provincia.

INDICAZIONE

DELLE MATERIE

PRIMO DISCORSO

DE' PRINCIPALI DOVERI DELL' ORDINE DE' LEGALI CIVILI

SECONDO DISCORSO

DE' PECULIARI DOVERI DI CIASCUNA CLASSE DE' LEGALI CIVILI E DELLA LORO INFLUENZA SULLA PUBBLICA ECONOMIA